



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 27 del giorno 27/03/2025

OGGETTO: CONCESSIONI DI FIDA PASCOLO NELLA FORESTA DEL DEMANIO REGIONALE "MONTICCHIO" IN GESTIONE ALL'ENTE PARCO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. n. 28/2017 – INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21.11.2023 veniva nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco;
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", la Dott.ssa Francesca Di Lucchio veniva nominata Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 è stata attribuita la gestione dei procedimenti e/o categorie di procedimenti afferenti l'Area Tecnica, nonché l'adozione del provvedimento finale, al Dott. Marco Farina;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 28/11/2024 è stato nominato lo scrivente dott. Marco Farina quale Responsabile del rilascio delle concessioni annuali di fida pascolo;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco:

- n. 18 del 20.12.2023 recante "Presca d'atto insediamento Presidente e consiglieri";
- n. 24 del 20.12.2023 recante "Affidamento deleghe e funzioni al Presidente. Provvedimenti";

VISTE

- la L.R. n. 28 del 28.09.2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell'ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture" con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- la L.R. n. 44 del 30.12.2024 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2025" con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- la D.C.D. 1/2025 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio 2025: art. 2 legge regionale 30 dicembre 2024 n. 44."
- la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 28.02.2025 di adozione del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2026-2027;
- il punto 8.4 dell'Allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

VISTO il d.p.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e, in particolare, l'art. 79;

VISTA la L. 6 dicembre 1991 n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette";



VISTA la L.R. 28 giugno 1994 n. 28, recante “Individuazione, Classificazione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata”;

VISTA la L.R. 20 novembre 2017 n. 28, istitutiva del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, contenente il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 962 del 17.07.2007 è stato approvato il “*Piano di Assestamento Forestale della Foresta Regionale “Monticchio” in agro del comune di Rionero in Vulture e Atella (PZ) – 2005-2014*” di proprietà della Regione Basilicata;

CONSIDERATO altresì che con D.P.G.R. n. 249 del 11.12.2007 è stato reso esecutivo il “*Piano di Assestamento Forestale della Foresta Regionale “Monticchio” in agro del comune di Rionero in Vulture e Atella (PZ) – 2005-2014*” approvato con D.G.R. n. 962 del 17.07.2007”;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata è proprietaria dei terreni che costituiscono la Foresta Regionale “Monticchio” in agro del comune di Rionero in Vulture e di Atella (PZ);

VISTO l’art. 24 della L.R. 20 novembre 2017 n. 28 che stabilisce, tra l’altro, che la gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell’area Parco, è trasferita all’Ente Parco del Vulture e che i terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall’Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’Ente Parco;

VISTA la L.R. 10.11.1998 n. 42 “*Norme in materia forestale*” ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R. Basilicata n. 1085 del 23 marzo 1999 “*Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico*”;

VISTA la D.G.R. Basilicata n° 164 del 17 febbraio 2015, con la quale:

- sono state stabilite le regole per la concessione annuale della fida pascolo in uso alla Regione Basilicata, nonché è stato fissato il valore di ogni UBA che è pari a € 29,31 per il 2015, incrementato annualmente dell’indice ISTAT;
- sono state stabilite le particelle forestali della Foresta Regionale “Monticchio” concedibili al pascolo e riportate nell’Allegato 1 “particelle forestali concedibili” alla DGR stessa;

VISTO l’Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante “*modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*”, che riporta la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 70 del 28/11/2024 con la quale si è stabilito di:

- adottare ed utilizzare, nelle more di adozione del Piano del Parco e suo Regolamento, il “regolamento per il pascolo sul demanio pubblico” attualmente in uso alla Regione Basilicata approvato con D.C.R. n. 1085 del 23 marzo 1999 così come integrato dalle Regole per la concessione annuale e dall’elenco delle particelle forestali concedibili di cui alla DGR n. 164 del 17/02/2015;
- utilizzare, a modifica di quanto riportato all’art. 5 del Regolamento approvato con D.C.R. n. 1085 del 23 marzo 1999, quale indici di conversione per il calcolo delle U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) la tabella in Allegato 2 al Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

DISPOSTO l’aggiornamento ISTAT del valore UBA che al 31/12/2024 è pari € 35,26;



VISTE le istanze, acquisite al protocollo interno dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, con le quali le ditte di cui all'Allegato 1) hanno richiesto la concessione di fida pascolo ai sensi della Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 70 del 28/11/2024 e per le quali è stata completata l'istruttoria;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Ente, le istanze di cui all'Allegato 1) risultano complete di tutta la documentazione richiesta e quindi hanno conseguito una istruttoria favorevole, con l'assegnazione di UBA e delle aree a fida come riportato nell'Allegato 2) del presente atto;

VISTO lo schema di contratto di fida pascolo, comprensivo delle condizioni generali, che si allega (Allegato 3) quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare l'elenco delle istanze istruite, riportate nell'Allegato 2) del presente atto per l'assegnazione di fida pascolo per l'anno 2025 nella Foresta Regionale "Monticchio" in agro dei comuni di Rionero in Vulture e Atella, in gestione all'Ente Parco del Vulture, in attuazione delle procedure stabilite dalla D.G.R. n. 164 del 17.02.2015 e dalla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 70 del 28/11/2024;

ATTESO che ai sensi del D.Lgs. 36/2023 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'aggiornamento ISTAT del prezzo per ogni UBA pari ad € 35,26 per il 2025;
3. di prendere atto delle istanze di fida pascolo presentate ai sensi della Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 70 del 28/11/2024, acquisite al protocollo intero dell'Ente Parco, per le quali è stata completata positivamente l'istruttoria, come riportate nell'Allegato 1);
4. di approvare l'elenco delle ditte, di cui all'Allegato 2), che risultano in regola con i requisiti previsti dalle norme citate in premessa, relative al rilascio delle fida pascolo per il periodo richiesto con l'assegnazione di UBA e delle aree a fida per i periodo indicati;
5. di approvare lo schema di contratto per la concessione della fida pascolo nella Foresta Regionale "Monticchio" in gestione all'Ente Parco del Vulture, comprensivo delle condizioni generali, che è parte integrante del presente atto, Allegato 3;
6. di stabilire che sono fatti salvi gli obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altra normativa vigente e restano impregiudicati, nel contempo, tutti i pareri e/o le autorizzazioni nonché le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi;
7. di stabilire che gli Allegati 1, 2, 3, che si compiegano in uno al presente atto costituiscono parte sostanziale e integrante dello stesso;
8. di notificare atto tramite PEC ai fidatari per consentire l'assenso alla concessione e la sottoscrizione del contratto;
9. di pubblicare la presente sull'Albo Pretorio dell'Ente Parco;
10. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di legge;
11. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta;
12. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi della L.R. n° 11/2006.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.



IL RESPONSABILE
Dott. Marco FARINA

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 27/03/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio

**ALLEGATO n. 1 : ELENCO ISTANZE “ CONCESSIONI FIDA PASCOLO anno 2025” PERVENUTE ALL’ENTE PARCO
NATURALE REGIONALE DEL VULTURE**

Id. n.	n. protocollo richiesta FIDA	data protocollo richiesta FIDA	Cognome e nome	Codice fiscale	foresta	Cod. aziendale ASP
1	1921	13/12/2024	ALA Biagio	LAABGI67A05H186R	Monticchio	064PZ001

ALLEGATO n. 2 : ELENCO ISTANZE “ CONCESSIONI FIDA PASCOLO “ CHE RISULTANO IN REGOLA CON I REQUISITI RICHIESTI DALLE NORME CITATE NELLA D.G.R n.164 del 17.02.2015 e NELLA DELIBERAZIONE DI C.D. n. 70 del 28.11.2024 - ANNO 2025

FORESTA REGIONALE "MONTICCHIO" - Fida Pascolo 2025																					
annualità	N. PROGRESSIVO	DITTA	UBA ASSEGNATE anno 2025											pagamento							
		Richiedente	BOVINI				EQ	SUINO	caprini		OVINI		Totale UBA assegnati 2025 (MAX 50/Fidatario)	Superficie assegnata 2025 in ha	periodo fida		mesi richiesti	Canone concessorio			
			> 24 mesi (1 UBA)	da 6-24 mesi (0,6 UBA)	vitelli fino a 6 mesi (0,4 UBA)	toro (1 UBA)	> 6 mesi (1 UBA)	Profe e scrofette (0,5 UBA)	Verri e altro (0,3 UBA)	> 12 mesi (0,15 UBA)	< 12 mesi (0,15 UBA)	> 12 mesi (0,15 UBA)			< 12 mesi (0,15 UBA)	da		al	al netto	IVA	dovuto
2025	1	<u>Ala Biagio</u>	15	5										18,00	77,4000	20-giu-25	31-dic-25	6	€ 317,34	69,81	€ 387,15


Tabella 1: UBA assegnati e canone concessorio dovuto

Fidatario	particella forestale	SUP Particelle Forestali HA_2	FORESTA	sup fida
Ala Biagio	7	6,97	MONTICCHIO	5,00
Ala Biagio	5	17,74	MONTICCHIO	15,40
Ala Biagio	6	23,36	MONTICCHIO	20,00
Ala Biagio	3	6,79	MONTICCHIO	5,00
Ala Biagio	2	22,64	MONTICCHIO	21,00
Ala Biagio	1	12,22	MONTICCHIO	11,00
89,7189				77,40

Tabella 2: Particelle forestali e superfici interessate per fidatario


CARTOGRAFIA

COROGRAFIA



CONCESSIONI ANNUALI DI FIDA
PASCOLO NELLE FORESTE DEL
DEMANIO REGIONALE IN GESTINETE
ALL'ENTE PARCO - ANNO 2025

Carta Tecnica ombreggiata

 Fida pascolo 2025


 Rionero_in_Vulture

Ortofoto_2020

Particelle Forestali
nn. 1, 2; 3; 5; 6; 7 tutte in parti

IL RESPONSABILE
dott.

CARTOGRAFIA SU CATASTALE



CONCESSIONI ANNUALI DI FIDA
PASCOLO NELLE FORESTE DEL
DEMANIO REGIONALE IN GESTINETE
ALL'ENTE PARCO - ANNO 2025

Carta Tecnica ombreggiata

Fida pascolo 2025

Rionero_in_Vulture

Ortofoto_2020

Particelle Forestali
nn. 1, 2; 3; 5; 6; 7 tutte in parti

IL RESPONSABILE
dott.




1:6 000

Adozione D.C.R. n. 1085 del 23 marzo 1999 "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico" e DGR n° 164 del 17 febbraio 2015 -
CONCESSIONI ANNUALI DI FIDA PASCOLO NELLE FORESTE DEL DEMANIO REGIONALE IN GESTINETE ALL'ENTE PARCO - ANNO 2025

- Atella
- Aree escluse a Fida
- Carta Tecnica ombreggiata
- Fida pascolo 2025
- foglio RIONERO
- faggetelli foglio 3_modificato
- Banda 1 (Red)
- Banda 2 (Green)
- Banda 3 (Blue)
- Foresta Monticchio area Parco
- Ortofoto_2020
- Basilicata
- Altre Regioni
- Mare

Particelle Forestali nn. 1, 2; 3; 5; 6; 7 tutte in parti

IL RESPONSABILE dott.



1:3 000,002128



ALLEGATO n. 3

Rep. N° _____

Fida N°

CONCESSIONE DI FIDA-PASCOLO NELLA FORESTA REGIONALE "MONTICCHIO" in agro del comune di ___, giusta Determinazione di Area Tecnica n ___ del ___/___/2024.

Per la somma complessiva di € _____, regolarmente versata, si permette al ditta _____, cod. fiscale _____, codice aziendale _____, di pascolare nella F.R. "**Monticchio**", nelle seguenti particelle forestali corrispondenti alle particelle catastali come da tabella seguente:

per un totale di n. _____ U.B.A. per un'estensione complessiva di Ha _____ e per il periodo dal ___ mese 2025 al 31 dicembre 2025, per il bestiame qui sotto elencato e alle condizioni allegate al contratto, le quali sono accettate integralmente dall'interessato con obbligo di piena osservanza:

SPECIE DEL BESTIAME	NUMERO <i>dei capi</i>
bovini > 24 mesi (1 UBA)	
bovini da 6-24 mesi (0,6 UBA)	
vitelli fino a 6 mesi (0,4 UBA)	
toro (1 UBA)	
Equini > 6 mesi (1 UBA)	
Scrofe e scrofette (0,5 UBA)	
Verri e altro (0,3 UBA)	
caprini > 12 mesi (0,15 UBA)	
caprini < 12 mesi (0,15 UBA)	
ovini > 12 mesi (0,15 UBA)	
ovini < 12 mesi (0,15 UBA)	



Elenco Matricole degli animali

Capo	Sesso	Data nascita	Allevamento	Id elettr.

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO NELLA FORESTA REGIONALE "MONTICCHIO"

A) Divieti:

É rigorosamente vietato al concessionario e/o suoi collaboratori:

1. il pascolo nelle zone in attualità di coltura interessate da giovani rimboschimenti non affermati e in quelle percorse da incendio, secondo quanto sancito dalle P.M.P.F. e art. 10 della L. 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia d'incendi boschivi";
2. abbandonare il bestiame e/o avvalersi per la custodia di soggetti di età inferiore agli anni 14;
3. introdurre animali non identificabili e contrassegnati secondo la normativa vigente;
4. introdurre al pascolo un numero di capi maggiore e/o di specie diverse da quelle indicate nella concessione, nonchè sprovvisti di certificazione sanitaria come prevista da Normativa vigente;
5. procedere alla sostituzione degli animali anche se della medesima specie;
6. realizzare qualsiasi recinzione e/o manufatto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
7. **occupare immobili e/o strutture di proprietà della Regione Basilicata e/o dell'Ente Parco Regionale del Vulture presenti nelle aree concesse per la sola fida pascolo;**
8. realizzare ricoveri per animali;
9. accendere fuochi;
10. asportare prodotti della foresta, sfrondare o potare alberi e arbusti, l'abbacchiatura di ghiande, castagne, noci, ecc;
11. effettuare il cambio di destinazione d'uso del suolo ovvero la messa a coltura dei terreni fidati;
12. detenere strumenti o attrezzi atti a perseguire comportamenti illeciti;



13. il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi d'alto fusto mentre è vietato in tutti gli altri casi;
14. è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
15. è proibito introdurre gli animali fidati in località diverse da quelle concesse;
16. esercitare il pascolo in occasioni di interventi programmati di controllo/abbattimento del cinghiale.

B) Modalità di pascolo:

1. l'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
2. nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi;
3. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
4. i fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma nel periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi;
5. i terreni concessi a pascolo strade e viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi o mobili;

La mancata osservanza anche di una sola prescrizione di cui ai precedenti articoli potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'Ente, la decadenza della concessione senza diritto alla restituzione, anche parziale, dei corrispettivi versati. In caso di danneggiamento, il concessionario del bestiame sarà solidamente responsabile di eventuali danni arrecati. È prevista, in ogni caso, l'azione penale per i fatti che possano esserne soggetti.

C) Piste e abbeveratoi

le piste forestali e l'area nell'intorno all'abbeveratoio di "Fontana dei Faggi" (vedi planimetria allegata) NON sono affidate in via esclusiva e pertanto il fidatario deve concedere la fruizione delle stesse a terzi. Tali aree non potranno pertanto essere sbarrate o precluse alla libera fruizione con sistemi fissi/mobili.



Su tali aree l'Ente potrà rilasciare autorizzazioni o concessioni ritenute utili al fine di adempiere alle proprie finalità istituzionali.

D) Obblighi:

1. nel caso di malattia contagiosa, contratta nel periodo di fida, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati, dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che viene dettata dagli Organi Competenti e dovrà avvertire tempestivamente l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata;
2. ad ogni richiesta, da parte dei Carabinieri Forestali, del personale dell'Ente all'uopo preposto o altri soggetti titolati, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo;
3. obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altra normativa vigente e restando impregiudicati, nel contempo tutti i pareri e/o le autorizzazioni nonché le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi, che dovranno essere acquisiti se necessari.

E) Sanzioni:

1. ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, per le violazioni accertate si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento attuativo approvato con D.C.R. n.1085 del 23 marzo 1999 adottato con Deliberazione di C.D. n. 70 del 28/11/2024;
2. tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

F) Controlli:

1. i controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbane e Rurale, ai Carabinieri Forestale, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione prefettizia e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

G) Norme particolari:

1. il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive



e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;

2. è vietata la subconcessione dell'area fidata, pena la revoca della concessione stessa.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che i terreni gestiti dall' Ente Parco Naturale Regionale del Vulture costituiscono l'elemento strumentale indispensabile per il perseguimento dei fini, di preminente interesse pubblico, che l'Ente stesso deve perseguire a norma delle leggi vigenti. Dichiara pertanto di accettare, senza riserva alcuna, il godimento eccezionale e temporaneo del pascolo assentito con la presente concessione e di rinunciare, come rinuncia, a qualunque atto, azione, rivendicazione o protesta, incompatibile con la destinazione a finalità pubbliche assegnata ai suddetti terreni.

Il concessionario dichiara altresì di conoscere che le piste forestali e l'area nell'intorno all'abbeveratoio di "Fontana dei Faggi" (vedi planimetria allegata) sono concessi in via NON esclusiva e non possono essere oggetto di occupazione in via esclusiva da parte del fidatario.

Il concessionario, ai fini e per gli effetti di cui all' art. 1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere e di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

Atella, _____ (data)

IL FIDATARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui alle lettere da A) a G)

IL FIDATARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
